

COMUNE DI OPI

PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

SOMMARIO

Articolo	DESCRIZIONE
CAPO I – NORME GENERALI	
1	Oggetto del regolamento
2	Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali
3	Loculi soggetti a concessione
4	Limiti alle concessioni
5	Divieti di concessione
6	Programmazione delle concessioni
CAPO II – PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI	
7	Atto di concessione
8	Durata delle concessioni
9	Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni
10	Concessioni per tumulazioni provvisorie
CAPO III – DIRITTO ALL'USO	
11	Aventi diritto all'uso
12	Ammissione alla tumulazione
13	Divieto di cessione dei diritti d'uso
CAPO IV – MANUTENZIONE	
14	Autorizzazione ad eseguire i lavori
15	Doveri in ordine alla manutenzione
CAPO V – RINNOVO DELLE CONCESSIONI	
16	Rinnovo delle concessioni
CAPO VI – DECADENZA DELLE CONCESSIONI	
17	Cause di decadenza
CAPO VII – NORME TRANSITORIE	
18	Censimento delle concessioni in atto
19	Regolarizzazione delle concessioni in atto
20	Procedura per la regolarizzazione delle concessioni
CAPO VIII – NORME FINALI	
21	Individuazione delle unità organizzative
22	Termine per la conclusione dei procedimenti
23	Entrata in vigore
24	Pubblicità del regolamento
25	Leggi ed atti regolamentari
26	Abrogazione di precedenti disposizioni
27	Sanzioni

COMUNE DI OPI - Protocollo n. 0001625 del 06/06/2024 in partenza



CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi cimiteriali.

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali.

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
- al «Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri».

Art. 3 - Loculi soggetti a concessione.

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 4 - Limiti alle concessioni.

La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
- b) ai seguenti enti e comunità:

c) PARROCO E SUORE

d) NATIVI ANCHE SE NON RESIDENTI

Le eventuali richieste non rientranti nelle precedenti lettere a) e b) saranno esaminate dalla Giunta comunale, tenuto conto della disponibilità di loculi.

Art. 5 - Divieti di concessione.

Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego, da farsi con deliberazione motivata dalla Giunta comunale, sarà notificato agli interessati nei termini di legge.

Art. 6 - Programmazione delle concessioni.

La Giunta comunale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verificherà, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Nel caso in cui i loculi disponibili non fossero in numero superiore alle morti verificatesi nel corso dell'anno, disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.

La detta deliberazione dovrà essere immediatamente comunicata al Consiglio comunale con la proposta di un programma di intervento.

CAPO II PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 7 - Atto di concessione.

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono fatte, a seguito di domanda, con ~~atto pubblico rice-~~ ^{SCRITTURA PRIVATA}

~~vuto dal segretario comunale.~~
L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta comunale.

Art. 8 - Durata delle concessioni.

Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni.....⁹⁹.....

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo V, i loculi torneranno nella piena disponibilità del comune.

Art. 9 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art. 10 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.

La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:

- a) che venga autorizzata dal Sindaco ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- b) che abbia una durata non superiore ad un anno;
- c) che venga stipulato regolare contratto;
- d) che venga versato il canone di concessione rapportato al ¹⁰.....% della tariffa di cui al precedente articolo 9 per ogni mese di concessione.

CAPO III DIRITTO ALL'USO

Art. 11 - Aveni diritto all'uso.

Il diritto alla tumulazione si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza *jure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della disponibilità dei loculi concessi.

Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno anni.....¹⁰....., nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Art. 12 - Ammissione alla tumulazione.

Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a' sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.



Protocollo n. 001625 del 13-06-2024 in partenza

Art. 13 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario.

È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

CAPO IV MANUTENZIONE

Art. 14 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.

Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al «Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali».

Art. 15 - Doveri in ordine alla manutenzione.

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO V RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art. 16 - Rinnovo delle concessioni.

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta comunale con apposita deliberazione motivata da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

- a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento;
- b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando

che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

CAPO VI DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 17 - Cause di decadenza.

La decadenza delle concessioni può avere luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dalla Giunta comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il «verbale di consistenza» di quanto è oggetto della concessione.

Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

COMUNE DI OPI - Protocollo n. 0001625 del 13-06-2014 in parte



Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della U.S.L.

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art. 15, dovranno essere precisate:

- a) le notizie che precedono;
- b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendo, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

CAPO VII NORME TRANSITORIE

Art. 18 - Censimento delle concessioni in atto.

Entro SEI mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio comunale curerà:

- a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito «registro - scadenziario delle concessioni di loculi cimiteriali»;
- c) la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 19 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro DAI mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, l'Ufficio comunale notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

Art. 20 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al precedente articolo 12, l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo.

Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta comunale.

CAPO VIII NORME FINALI

Art. 21 - Individuazione delle unità organizzative.

SILVA RIFERIMENTO AGLI ART. 3-4-5-6 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA
1	Concessione di loculi		

Art. 22 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

SIFA RIFERIMENTO AL VIGENTE REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili per la definizione
1	Concessione di loculi cimiteriali	

Art. 23 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art. 24 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia comunale.

Art. 25 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
 - il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
 - il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
 - il regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri;
- nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 26 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 27 - Sanzioni.

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

COMUNE DI OPI - Protocollo n. 0001625 del 13-06-2024 in partenza

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

NOTA ALL'ART. 22

Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2 - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

NOTA ALL'ART. 24

Legge n. 816/1985

Art. 25 - Diritto di visione degli atti.

Tutti i cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle province, dai consigli circoscrizionali, dalle aziende speciali di enti territoriali, dalle unità sanitarie locali, dalle comunità montane.

Le amministrazioni disciplinano con proprio regolamento l'esercizio di tale diritto.

NOTA ALL'ART. 27

T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 106 (come modificato dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603; con l'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530; con l'art. 114, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689) - Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda da lire 4.000 a lire 1.000.000.

Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze del Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Art. 107 - Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione.

L'agente o il funzionario è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento, su apposito modulo da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Sindaco.

La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma primo, è determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del Sindaco, il quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all'oblazione prevista dal presente articolo.

I provvedimenti del Sindaco sono pubblicati, mediante affissione all'albo pretorio, per un termine non inferiore a otto giorni.

L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi o al Comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.

Il termine «Podestà» negli artt. 106 e 107 che precedono sono stati sostituiti con «Sindaco».

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 344 - I regolamenti locali di igiene e sanità contengono le disposizioni, richieste dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali, per l'assistenza medica, la vigilanza sanitaria, l'igiene del suolo e degli abitati, la purezza dell'acqua potabile, la salubrità e la genuinità degli alimenti e delle bevande, le misure contro la diffusione delle malattie infettive, la polizia mortuaria e in generale l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente testo unico, dirette a evitare e rimuovere ogni causa di insalubrità.

I contravventori alle prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, quando non si applichino pene stabilite nel presente testo unico o in altre leggi sono puniti con l'ammenda fino a lire 40.000.

Per le contravvenzioni si applicano le disposizioni contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale concernenti la conciliazione amministrativa.

La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: «Modifiche al sistema penale».



COMUNE DI OPI - Protocollo n. 0001625 del 13-06-2024 in partenza

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28-2-14 con atto n. 27;
- 2) È stato esaminato dalla sezione speciale del Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) nella seduta del 5-4-14, n.;
- 3) È entrato in vigore il giorno 28-4-1994
Data 28-4-1994



IL SEGRETARIO COMUNALE

Col. Fa. Jersky

